

Prot. n. *2034* 2019/er

Roma, 9 ottobre 2019

AI SENATO DELLA REPUBBLICA
Alla *I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei SENATORI*
ROMA

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Alla *I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei DEPUTATI*
ROMA

Oggetto: Correttivi da apportare al Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 - *Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.*

Schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 settembre 2019.

Ill.mi Senatori e Deputati,

con la presente nota, questa Segreteria Generale vuole esprimere tutto il suo disappunto per come il Governo sta definendo la questione attinente ai correttivi da apportare al D.Lgs. 95/2017.

Preliminarmente, occorre evidenziare come si siano accolte con favore alcune esili proposte di modifica fra le quali: la riduzione del tempo di permanenza nella qualifica di assistente capo per l'acquisizione della denominazione di "coordinatore" (da 8 anni a 6 anni), la riduzione del tempo di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo per l'acquisizione dalla denominazione di "coordinatore" (da 8 a 6 anni), la riduzione (di 1 anno) del tempo di permanenza nella qualifica di ispettore capo e la riduzione (di 1 anno) del tempo di permanenza nella qualifica di ispettore superiore, l'aumento della dotazione organica del ruolo degli agenti/assistenti di 615 unità e quella del ruolo dei sovrintendenti di 1.300 unità riassorbibili.

Tuttavia, queste scarse modifiche non rispondono, da sole, ai principi ispiratori della legge di delega che di seguito si rammentano. Essi sono:

- *quello della valorizzazione del merito, dell'anzianità di servizio e della professionalità del personale;*
- *quello dell'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera;*
- *quello della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici e progressioni in carriera;*
- *quello della valorizzazione dei titoli di studio.*

Il Governo avrebbe quindi dovuto dar vita ad un atto normativo che rendesse strutturale un meccanismo virtuoso volto da un lato a potenziare l'organizzazione e l'efficienza di tutto il sistema del Comparto Sicurezza e dall'altro ad accrescere la motivazione lavorativa del personale incentivandolo con maggiori opportunità di progressione in carriera.



Ad avviso della scrivente, non solo l'originario decreto di revisione ha fallito nel suo intento, ma neppure i correttivi apportati nel Consiglio dei Ministri del 26 settembre *u.s.* sono andati verso l'affermazione di quei tanto decantati principi.

Di seguito, in sintesi, si elencano, per ciascun ruolo, le mancate riforme che, invece, erano necessarie per rendere questa revisione dei ruoli delle forze di polizia effettivamente aderente ai principi fissati in delega.

RUOLO DEGLI AGENTI ASSISTENTI

Preme da subito evidenziare che la tanto agognata unificazione del ruolo agenti/assistenti con quella del ruolo dei sovrintendenti è rimasta solo nelle buoni intenzioni.

Costituire un unico ruolo avrebbe, invece, concesso l'opportunità ai tanti *assistenti capo* (circa 24.000) di poter progredire, dopo un percorso di ben 29 anni (*principio di valorizzazione dell'anzianità di servizio*) fino alla qualifica di *sovrintendente capo* (37 per acquisire la denominazione di coordinatore), peraltro con grande beneficio per l'Amministrazione penitenziaria che avrebbe potuto disporre di un maggior numero di indispensabili "sottufficiali".

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI

Anche il ruolo dei sovrintendenti non ha ottenuto alcuna valorizzazione, poiché, nei fatti i sovrintendenti hanno subito una compressione verso i ruoli esecutivi più che verso quelli di concetto come invece era auspicabile (*principio di valorizzazione dell'anzianità di servizio e del merito*).

RUOLO DEGLI ISPETTORI

Particolarmente deludente è stata la revisione concernente il ruolo degli ispettori.

Con il vigente riordino un vice ispettore dovrà impiegare la bellezza di **30 lunghi anni** (2+7+9+8+4) per raggiungere la denominazione di *sostituto commissario coordinatore*. Peraltro, considerato che la promozione alla qualifica di *sostituto commissario* avverrà "a ruolo chiuso", ovvero nel limite dei posti disponibili annualmente, la stragrande maggioranza degli *ispettori* non riuscirà mai a conseguire tale qualifica, tantomeno la denominazione di "coordinatore" ed i relativi benefici economici corrisposti per le più elevate funzioni che ne conseguono.

Con lo schema di decreto appena approvato, invece, la riduzione della permanenza complessiva è di 2 miseri anni (1 anno nella qualifica di *ispettore capo* e 1 anno nella qualifica di *ispettore superiore*). In conclusione servirebbero 28 anni per raggiungere l'apice del ruolo. Altro che *principio di anzianità di servizio*.

Questo, considerata l'età media di 45 anni degli attuali 1000 vice ispettori, significa che fra pochi anni, quando gli ispettori più anziani andranno in pensione, il Corpo non avrà più *sostituti commissari* (e, conseguentemente, i *coordinatori*).

Sarebbe quindi opportuno ridurre almeno di altri due anni il percorso di carriera degli ispettori, in modo che almeno una parte di coloro che sono già nel ruolo possano raggiungere l'apice della carriera.



Segreteria Generale

Inoltre, sarebbe opportuno sanare alcune sperequazioni che si sono create nel corso degli anni, prevedendo che:

La lettera e) dell'articolo 44, comma 15, del d.lgs 95/2017 è così modificata:

Agli appartenenti al ruolo degli ispettori, con qualifica, alla data del 1 gennaio 2017, di ispettore superiore, è attribuita la qualifica di sostituto commissario in assenza dei motivi ostativi previsti dall'art. 23, comma 5, del dlgs 30 ottobre 1992, n. 443, nel limite dei posti disponibili;

Gli ispettori superiori vincitori di concorso ex art. 30 bis, d. lgs. n. 443/1992 (ante riordino), tali alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 95/2017, sono nominati "sostituti commissari". Gli stessi conservano, ai fini dell'avanzamento alla nomina di "sostituto commissario coordinatore" l'anzianità maturata nella qualifica precedente;

Ai 23 Ispettori Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria vincitori del concorso interno per titoli di servizio ed esame indetto con P.D.G. 04/12/2003 è ricostruita la carriera, giuridicamente ed economicamente. Ai partecipanti al medesimo concorso che, al termine della procedura concorsuale, sono risultati idonei ma non vincitori, è ridotta di 2 anni la permanenza nell'attuale qualifica, ai fini dell'avanzamento alla successiva;

A tutti i partecipanti ai concorsi (interni ed esterni) per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria la cui procedura concorsuale abbia ecceduto i tempi previsti dal D.M. 20 novembre 1995, n. 540 è ricostruita la carriera anticipandone la decorrenza giuridica, in modo da allinearla ai tempi ivi previsti, tenuto conto ai fini del calcolo, anche dei prescritti tempi di formazione iniziale;

Anticipazione della decorrenza giuridica al 1° gennaio 2000 dei vincitori del concorso per 1048 sovrintendenti bandito sulla G.U. n. 12 dell'11.02.2000. Gli stessi conservano l'anzianità eccedente i cinque anni maturati nella qualifica ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di sovrintendente.

Gli stessi conservano l'anzianità eccedente i 10 anni maturata nel ruolo ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di sovrintendente capo.

Il personale che consegue la nomina nel ruolo dei sovrintendenti è inquadrato giuridicamente ed economicamente nel predetto ruolo; a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze organiche



Segreteria Generale

RUOLO DEI FUNZIONARI A SVILUPPO DIRIGENZIALE

Da subito preme evidenziare come sia del tutto inaccettabile e incontestabile la modifica che vuole ridenominare il nostro attuale “commissario coordinatore” con la denominazione di “intendente” e del nostro “commissario coordinatore superiore” con la fantasiosa denominazione di “intendente aggiunto”.

Queste inappropriate denominazioni, che non hanno a nostro avviso nessun fondamento giuridico ancorché razionale, contrastano palesemente con i *principi di equiordinazione e riallineamento* delle forze di polizia.

Infatti, tutte le qualifiche, da quella di agente a quella di dirigente generale, hanno giustamente la stessa denominazione della Polizia di Stato, mentre solo le due di cui si discute sono incomprensibilmente e immotivatamente diverse.

Tanto, oltre a violare i principi sopra richiamati, rischia di ingenerare ulteriore confusione tra i Corpi di Polizia e FF.AA. e tra la cittadinanza che è praticamente subissata da differenti Corpi, insegne di qualifica o gradi e denominazioni varie.

Inoltre, si era chiesto di inserire nell'articolo 44, co. 15, la lettera z) e con la quale si era indicato di prevedere che i commissari coordinatori della Polizia Penitenziaria, in servizio al 1 gennaio 2017, con almeno 13 anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, fossero promessi alla qualifica di commissario coordinatore superiore, mediante scrutinio per merito comparativo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di commissario coordinatore e commissario coordinatore superiore. Nulla di tutto questo è stato fatto.

Nei correttivi approvati è stata tolta la dipendenza gerarchica degli appartenenti al Copro di polizia penitenziaria dai dirigenti penitenziari (Carriera dei direttori d'istituto, personale amministrativo e non di polizia), a partire dalla qualifica di primo dirigente. Ciò costituisce sicuramente un passo in avanti verso una maggiore autonomia del Copro, ma sarebbe opportuno che ciò venisse fatto per tutte le qualifiche dirigenziali che iniziano da commissario coordinatore e non da primo dirigente; con la previsione attuale si verificherebbe l'incongruenza secondo la quale in un istituto penitenziario con a capo del reparto un commissario coordinatore o coordinatore superiore, entrambe qualifiche dirigenziali, sussisterebbe la dipendenza gerarchica dal direttore dell'istituto, invece, in un istituto con a capo un primo dirigente la dipendenza gerarchica non ci sarebbe.

Con i correttivi approvati, infine, vengono rimodulate le dotazioni organiche del Ruolo dei Funzionari così come di seguito:



Segreteria Generale

DIRIGENTE SUPERIORE	5
PRIMO DIRIGENTE	96
INTENDENTE SUPERIORE	299
INTENDENTE	
COMMISSARIO CAPO	315
COMMISSARIO	
VICE COMMISSARIO	

DIRIGENTE GENERALE	2
DIRIGENTE SUPERIORE	17
PRIMO DIRIGENTE	148
INTENDENTE SUPERIORE	233
INTENDENTE	
COMMISSARIO CAPO	315
COMMISSARIO	
VICE COMMISSARIO	

Per quanto sinteticamente rappresentato appare del tutto evidente come i "correttivi" apportati dal Governo siano inadeguati a fronteggiare le attuali necessità operative e le esigenze di un improcrastinabile riassetto organizzativo.

Inoltre, deludono fortemente le aspettative del personale di Polizia Penitenziaria tutto che, anziché avere nuove opportunità di progressione in carriera, si vede, pressoché in tutti i ruoli, fortemente ridimensionato nelle proprie legittime ambizioni.

In ultimo, a parere di chi scrive, l'atto normativo definitivo, così come concepito, si pone in chiara violazione dei principi irrinunciabili fissati nella legge di delega: quello della valorizzazione della anzianità di servizio e quello del merito.

Il Governo, avrebbe dovuto, infatti, dare vita ad un sistema carrieristico che potrebbe definirsi a doppio binario: uno che premiasse l'anzianità di servizio, consentendo agli agenti di raggiungere almeno l'apice del ruolo dei sovrintendenti, ai sovrintendenti quello degli ispettori e agli ispettori il ruolo dei commissari; uno che premiasse il merito, ovvero dei concorsi che consentissero sulla base delle capacità professionali e culturali l'accorciamento dei tempi di progressione in carriera nei diversi ruoli, perlomeno in quelli non direttivi.

Per tali ragioni, dunque, si chiede alle *SS.LL.II.* di intervenire autorevolmente nelle opportune sedi per fare in modo che il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 settembre *u.s.* possa essere modificato nei sensi *supra* esposti.

In attesa di cortesi cenni di riscontro, si porgono deferenti ossequi.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Donato CAPECE)